



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE POLITICHE ABITATIVE

D.G.R. n. 2419 del 19.12.2019.

“Programma dell’Abitare Sostenibile e Solidale Regione Puglia”. Linea di Intervento n. 1.

Avviso pubblico per l’individuazione degli enti beneficiari dei contributi per interventi di nuova costruzione di edifici nZEB, di recupero e/o manutenzione straordinaria immobili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata a cura di Comuni e ARCA e acquisizione di alloggi invenduti di edilizia privata a cura delle ARCA. – fondi ex GESCAL – Leggi Statali.

FAQ

1. DOMANDA:

Si chiedono chiarimenti in merito all’art. 2 dell’Allegato A1 circa la graduatoria definitiva ed aggiornata per l’assegnazione di alloggi ERP.

RISPOSTA:

Tutti gli interventi di nuova costruzione (art. 4.1 dell’allegato A1) o di acquisto di nuovi alloggi (art. 4.3 dell’allegato A1) candidati al finanziamento della Linea di Intervento 1 devono essere localizzati in comuni dotati di graduatoria definitiva approvata ed aggiornata per l’assegnazione di alloggi ERP ai sensi della L. R. n. 10/2014. Per “aggiornata” si intende che la sua adozione non sia antecedente a quattro anni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione dell’Avviso Pubblico di cui alla Linea di intervento n. 1. Non saranno pertanto dichiarate ammissibili le domande pervenute e localizzate in quei comuni la cui graduatoria di assegnazione è stata pubblicata prima del 10/08/2016 e che non sia stata aggiornata successivamente a questa data.

Tale requisito è richiesto anche nel caso di interventi manutentivi di edifici esistenti (art. 4.2 dell’allegato A1) che consentono di disporre di nuovi alloggi da assegnare (rimodulazioni funzionali per frazionamento di alloggi esistenti, recupero alloggi sfitti, ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001, ecc.).

2. DOMANDA:

Ai fini della premialità relativa ad interventi congiunti sulle due Linee di intervento, si chiede se il progetto candidato sulla Linea di Intervento 2 deve essere relativo all’immobile erp candidato alla partecipazione alla Linea di Intervento 1.

RISPOSTA:

La premialità è riconosciuta quando i due interventi candidati per la Linea 1 e la Linea 2 sono tra loro coordinati ed appartengono allo stesso insediamento di edilizia residenziale all’interno del territorio comunale. A titolo di esempio la riqualificazione o realizzazione di un’opera di urbanizzazione (Linea 2) all’interno dello stesso insediamento di edilizia residenziale pubblica entro cui si realizza un intervento di costruzione o ristrutturazione di immobili (Linea 1)

3. DOMANDA:

Si chiede se sono candidabili proposte di intervento consistenti nella sostituzione degli infissi esterni ovvero nella sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato.

RISPOSTA:

L’intervento di sostituzione di chiusure trasparenti comprensivi di infissi delimitanti il volume climatizzato è finanziabile se associato agli interventi di riqualificazione energetica di cui al punto 2 dell’art. 2 e comunque se l’intervento complessivo comporta un innalzamento di almeno due classi della prestazione energetica.

4. DOMANDA:

Si chiede se interventi già realizzati sull'immobile sono motivo di esclusione dalla partecipazione all'Avviso Pubblico

RISPOSTA:

Come precisato nell'Allegato A1 tra i motivi di esclusione della candidatura di un progetto rientra un precedente intervento di recupero o programma costruttivo concluso negli ultimi 10 anni a partire dalla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico.

5. DOMANDA:

Si chiedono chiarimenti in merito agli interventi di cui al punto 4.1 ed in particolare all'adozione da parte del Comune oggetto della localizzazione dell'intervento del provvedimento di graduazione degli incentivi ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 13/2008 come da D.G.R. n. 1304 del 07/08/2020

RISPOSTA:

Si precisa che il provvedimento di graduazione degli incentivi ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n.13/2008 come da D.G.R. n. 1304 del 07/08/2020, dovrà essere antecedente alla presentazione della domanda di beneficio.

Nel caso in cui il Comune avesse già provveduto alla graduazione degli incentivi in una data precedente a quella di adozione della D.G.R. n. 1304 del 07/08/2020, è necessario che lo stesso Comune ne valuti, con atto formale, la conformità in relazione a quanto previsto dalla suddetta D.G.R.

6. DOMANDA:

Si chiede se nel caso in cui il Comune affidasse all'ARCA l'attuazione degli interventi su immobili comunali, ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato A1, l'istanza di finanziamento deve essere presentata e sottoscritta dall'ARCA o se deve essere presentata dal Comune con l'indicazione del soggetto attuatore ARCA. Si chiede inoltre se nel caso di convenzione tra ARCA e Comuni in quale percentuale di ripartizione rientra il progetto candidato, se nell'80% destinato all'ARCA o nel 20% destinato ai Comuni.

RISPOSTA:

Il soggetto che presenta l'istanza è il soggetto beneficiario del finanziamento e partecipa alla ripartizione percentuale dei fondi di propria pertinenza, per cui se il soggetto che presenta l'istanza è il Comune allora rientra nella ripartizione del 20%, se è l'ARCA rientra nella ripartizione dell'80%.

Nel caso di convenzione tra Comune ed ARCA, per interventi su immobili di proprietà comunale, è necessario chiarire quanto segue:

- se l'ARCA è il soggetto deputato alla sola realizzazione dell'intervento, ma la gestione dell'immobile secondo quanto stabilito dalla convenzione resta in capo al Comune, l'istanza deve essere presentata dal Comune che è pertanto il soggetto beneficiario del contributo;
- se l'ARCA è il soggetto deputato non solo alla realizzazione dell'intervento, ma anche alla sua futura gestione, l'istanza deve essere presentata dall'ARCA che diventa beneficiaria del contributo.

Nel caso di convenzione tra Comune ed ARCA andrà allegata alla domanda copia della Delibera del Consiglio Comunale di approvazione della convenzione tra Arca e Comune finalizzata alla realizzazione dell'intervento e alla sua successiva gestione.

7. DOMANDA:

Si chiede se nel caso di ARCA soggetto attuatore di interventi su immobili comunali chi, tra Arca e Comune, deve garantire il cofinanziamento minimo previsto per presentare l'istanza di finanziamento.

RISPOSTA:

Il cofinanziamento deve essere garantito dal soggetto che richiede e beneficerà del contributo. Nel caso di convenzione tra Comune ed ARCA territorialmente competente per interventi sul patrimonio comunale il tutto è regolato dalla convenzione, per cui:

- se l'ARCA è il soggetto deputato alla sola realizzazione dell'intervento, ma la gestione dell'immobile secondo quanto stabilito dalla convenzione resta in capo al Comune, il cofinanziamento deve essere garantito dal Comune, che presenta l'istanza e che è il soggetto beneficiario del contributo;

- se l'ARCA è il soggetto deputato non solo alla realizzazione dell'intervento, ma anche alla sua futura gestione, il cofinanziamento deve essere garantito dall'ARCA che presentata l'istanza e che è il soggetto beneficiario del contributo.

8. DOMANDA:

Si chiede se per gli interventi di cui al punto 4.2 "Interventi per il recupero e per la manutenzione straordinaria di alloggi e di immobili" e 4.3 "Acquisizione di alloggi invenduti di edilizia privata" il cofinanziamento da parte delle ARCA Regionali possa rinvenire da economie di cantieri chiusi o dai proventi delle vendite del patrimonio di ERP in analogia a quanto previsto per gli interventi di cui al punto 4.1 "Interventi di nuova costruzione"

RISPOSTA:

Premesso che per gli interventi di cui al punto 4.3 il cofinanziamento è obbligatorio e che per gli interventi di cui al punto 4.2 non lo è, ma costituisce soltanto un criterio premiale ai fini della definizione della graduatoria, le ARCA regionali possono provvedere al cofinanziamento degli interventi con le stesse modalità previste per gli interventi di nuova costruzione di cui al punto 4.1, ovvero economie di cantieri chiusi, finanziati con fondi rivenienti dai proventi delle vendite del patrimonio di ERP ai sensi della Legge n. 560/1993 o con fondi propri di bilancio.

9. DOMANDA:

Si chiede con quale tipologia di provvedimento debba essere stipulata la convenzione tra ARCA e Comune per la realizzazione degli interventi di cui agli art. 4.1 e 4.2 dell'Allegato A1.

RISPOSTA:

La convenzione tra ARCA e Comune è intesa valida se supportata da qualsiasi provvedimento amministrativo idoneo ai fini della stipula della convenzione stessa. Pertanto la Delibera di Consiglio Comunale, come indicato nell'allegato C.1.1 e C.1.2, è ritenuta necessaria solo laddove i contenuti della convenzione necessitano di tale tipo di provvedimento amministrativo.